

Illegittima ordinanza di sgombero di un allevamento animale

T.A.R. Abruzzo - Pescara, Sez. III 13 gennaio 2016, n. 9 - Eliantonio, pres.; Tramaglini, est. - D'Ortona (avv. Toppeta) c. Comune di Paglieta.

Sanità pubblica - Ordinanza di sgombero, per motivi igienico-sanitari, dell'allevamento animale presso un'azienda agricola/zootecnica, nonché la pulizia e la bonifica del sito stesso.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

È oggetto di impugnazione il provvedimento indicato in epigrafe con cui il Sindaco del Comune di Paglieta, alla luce di verbale del Corpo forestale dello Stato, ha ordinato al ricorrente, titolare di azienda agricola/zootecnica, ai sensi dell'art. 50 TUEL: "1) di procedere allo sgombero, per motivi igienico-sanitari, dell'allevamento animale meglio descritto nelle premesse...; 2) la cessazione immediata della utilizzazione degli effluenti d'allevamento, dei liquami e delle acque provenienti dall'insediamento agricolo in violazione del disposto degli artt. 112 e 137 comma 14 del Testo Unico sull'ambiente...; 3) la pulizia e bonifica del sito; 4) l'allaccio alla rete fognaria pubblica dei due scarichi domestici".

L'ordinanza premette che nel suddetto verbale si contestavano all'interessato "violazioni in materia ambientale riconducibili al d.lgs. 152/2006 art. 256 commi 1-2 poiché venivano rilevate significative dispersioni di liquami della concimaia contigua all'allevamento che percolavano lungo le aree agricole limitrofe per arrivare lungo le sedi stradali ..." e si precisava "che l'allevamento di che trattasi presenta in realtà tre concimaie di diversa volumetria (140 mc, 300 mc e 360 mc) e di cui quella più rilevante ... avente una impermeabilizzazione superficiale e precaria mediante semplici imballaggi assolutamente inadeguati e visibilmente logori...", su cui erano convogliati gli scarichi abusivi di due locali. Veniva inoltre accertata la presenza di rifiuti speciali (pneumatici fuori uso, residui ferrosi e plastici). Da tali presupposti sono derivati i punti 2 e ss. dell'ordinanza.

Il primo muove invece da ulteriori passaggi del verbale, da cui viene desunta la "totale carenza dei minimi requisiti di igiene e la carenza strutturale dei ricoveri in ordine al rispetto delle norme sul benessere animale" nonché dalla presa d'atto "che l'area interessata dall'insediamento zootecnico ricade oggi interamente nel centro abitato" pur trattandosi di industria insalubre di 1° classe ai sensi del t.u.l.s. Da ciò è stato ritenuta "evidente l'incompatibilità ambientale dell'esercizio di tale attività zootecnica nel centro urbano, ancorché aggravata da comportamenti illeciti che mettano a rischio la salute pubblica".

Il ricorrente deduce la carenza assoluta di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza.

Il Comune di Paglieta non si è costituito in giudizio.

2 – Premesso che il ricorso, proposto nei confronti del Comune e notificato presso la sede dell'Ente, è ammissibile alla luce del principio che "I provvedimenti emessi dal Sindaco quale ufficiale di governo sono pur sempre imputabili al Comune, di cui il sindaco stesso è organo. Ritualmente, pertanto, il ricorso proposto contro il sindaco, che abbia agito nell'anzidetta qualità, viene notificato presso la sede del Comune anziché presso l'Avvocatura dello Stato." (Cons. St., V, 7 settembre 2007, n. 4718. In termini cfr. TAR L'Aquila 554/2014).

Quanto al merito il ricorso è manifestamente fondato nei termini che seguono.

Riguardo all'ordine di sgombero l'ordinanza non evidenzia in alcun modo dove risieda il concreto pericolo per la salute pubblica e l'ambiente non fronteggiabile con gli strumenti ordinari (cfr. Cass. 30 luglio 2014, n. 33779, secondo cui un'ordinanza contingibile ed urgente richiede una motivazione illustrativa della concreta sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, ossia della necessità di immediato intervento a tutela di interessi pubblici, come la salute o l'ambiente, non tutelabili diversamente con il ricorso agli strumenti ordinari).

È stato infatti affermato che "il Sindaco, secondo un fondamentale principio di proporzionalità e prima di ordinare la dismissione dell'attività e la chiusura della stalla, deve prescrivere particolari cautele o misure tecniche, atte ad evitare il pericolo o il danno per la salute o per l'igiene pubblica, in modo da preservare, ove possibile, la coesistenza – o, in questo caso, addirittura la preesistenza – dell'attività esercitata dal privato con le esigenze della popolazione residente" (Cons. St., III, 2900/2015).

Il provvedimento non solo non dà atto delle "esigenze della popolazione residente", limitandosi a evidenziare che l'attività in questione è classificata come insalubre ed insiste in zona oggi abitata, ma nemmeno si è prospettata la possibilità di imporre misure atte ad evitare la dismissione dell'attività. D'altra parte non risulta alcun elemento tecnico a supporto della "totale carenza dei minimi requisiti di igiene", che comunque di per sé giustifica provvedimenti sanzionatori e ordini di adeguamento alle eventuali prescrizioni violate, ma di per sé non implica che l'intero insediamento costituisca un pericolo per la salute pubblica di tale gravità da richiedere un intervento *extra ordinem*. È d'altronde evidente che "la carenza strutturale dei ricoveri in ordine al rispetto delle norme sul benessere animale" è anch'essa questione che non alcuna evidente ripercussione sulla salute pubblica e può essere semmai oggetto di specifici provvedimenti repressivi o inibitori.

È parimenti evidente che la pericolosità dell'allevamento per la salute pubblica non può scaturire dalle altre infrazioni contestate, ossia dalle "significative dispersioni di liquami dalla concimaia", dall'accumulo di rifiuti o dal mancato allaccio di scarichi domestici alla fognatura, posto che si tratta di aspetti suscettibili di essere autonomamente sanzionati o comunque oggetto di provvedimenti ripristinatori in modo da soddisfare le esigenze espresse nel provvedimento. Le infrazioni contestate e la stessa violazione di varie specifiche prescrizioni in materia igienico-sanitaria, in altri termini, di per sé non dimostrano che l'allevamento in quanto tale costituisca un pericolo per la salute pubblica tale da richiedere un intervento immediato al di fuori degli ordinari procedimenti previsti dall'ordinamento.

Vanno invece confermati i suddetti successivi punti del provvedimento in quanto non sottoposti a specifiche censure.

Nulla in particolare è dedotto nei confronti dell'ordine di allacciare gli scarichi domestici alla fognatura pubblica e di pulire e bonificare il sito nonché sulla presenza di "ruscellamenti" interessanti "aree agricole limitrofe" e le sedi stradali sottostanti, sicché è irrilevante se la definizione di "tre modesti mucchi di letame" data dal ricorrente al totale di 800 mc. sia o meno aderente alla situazione, visto che l'ordine di rimozione dipende non tanto dalla consistenza bensì dal fatto che "l'immissione non controllata nei terreni o nelle acque superficiali costituisce indubbia fonte di pericolo per la salute pubblica", su cui parte ricorrente nulla deduce. Resta d'altronde una mera affermazione astratta, a fronte della contestazione di uno smaltimento non conforme dei medesimi (qualificati in termini di rifiuti speciali a norma del codice dell'ambiente), anche l'affermazione della liceità dell'attività di spargimento dei predetti liquami sul terreno.

Il ricorso va quindi in tali limiti accolto, con conseguente annullamento del punto n. 1 dell'ordinanza.

Le spese di giudizio vanno compensate atteso il suo esito complessivo. Va disposto il rimborso del contributo unificato versato.

(Omissis)